



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D' APPELLO DI TRIESTE

Sezione Prima Civile

riunita in camera di consiglio nelle persone di:

Dott. Alberto Da Rin Presidente Rel.

Dott. Salvatore Daidone Consigliere

Dott. Pietro Lisa Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento di appello iscritto al ruolo generale al n. 179/2008,
promosso con citazione notificata il 10/4/2008

da

CONDOMINIO (A) in persona dell'Amministratore (B) rappresentato
e difeso dagli avv.ti e giusta mandato a margine della citazione di
primo grado

appellante

contro

(C) srl, in persona del legale rappresentante (D), rappresentata e
difesa dagli avv.ti e del foro di Udine e dell'avv. giusta mandato in
calce alla comparsa di risposta d'appello

appellata

CONCLUSIONI DELL' APPELLANTE:

Riformare parzialmente l'appellata sentenza del tribunale di Udine condannando la srl (C) alla rifusione in favore del Condominio (A) di Trieste di tutte le spese competenze ed onorari di lite oltre IVA e CPA come per legge relative all'attività svoltesi nel procedimento civile conclusosi con l'impugnata sentenza.

Spese del presente grado di causa integralmente rifuse.

CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:

In via pregiudiziale e preliminare: dichiararsi inammissibile il proposto appello per intervenuta decadenza ex art. 327 cpc.

Nel merito: respingersi l'appello avversario e confermarsi la sentenza impugnata.

Con rifusione delle spese del grado.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Udine, con sentenza 22 febbraio-1 marzo 2007, dichiarò la propria incompetenza territoriale a decidere la causa promossa dalla società (C) nei confronti del Condominio (A) di Trieste per il pagamento di forniture di gasolio e compensò le spese di lite.

Ha interposto appello la (C), lamentando l'omessa motivazione, da parte del Giudice, sul provvedimento di compensazione, nonché la violazione del principio della liquidazione delle spese in capo alla parte soccombente: l'eccezione era stata immediatamente proposta, ma il Tribunale di Udine aveva ritenuto prima di istruire la causa e poi

di affermare in sentenza la propria incompetenza, competente essendo il Tribunale di Trieste, che però, pur potendo avvalersi dell'istruttoria svolta, non poteva condannare il Condominio al pagamento delle spese di lite della fase davanti al primo tribunale.

Si è costituito l'appellato, eccependo l'inammissibilità e chiedendo nel merito il rigetto dell'appello.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si osserva preliminarmente che l'eccezione di inammissibilità sembra essere stata abbandonata ed è comunque infondata, poiché il gravame è stato proposto entro il termine di un anno e quarantasei giorni dal deposito della sentenza, non notificata.

L'appello è poi fondato: è insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione (n.20598 del 2008, consolidato nella giurisprudenza successiva) che, anche prima della riforma dell'art. 92 cpc, il provvedimento di compensazione delle spese per *giusti motivi* deve trovare adeguato supporto motivazionale, anche se le ragioni giustificatrici possono essere tratte dal complesso delle argomentazioni di merito.

Tali argomentazioni sono peraltro riferite, con abbondanza di esplicazioni, proprio al motivo per cui viene accolta l'eccezione e quindi alla soccombenza dell'attrice sulla resistenza all'eccezione tempestivamente formulata dal convenuto.

Né i giusti motivi possono essere desunti dalla circostanza che il Giudice, inopportunamente, ha svolto istruttoria, anziché risolvere subito la questione.

Va quindi disposta la parziale riforma della sentenza impugnata, con condanna della srl (C) al pagamento delle spese di lite del grado.

Pure le spese di lite di questo grado seguono la soccombenza.

P.Q.M.

In parziale riforma della sentenza n. 255/2007 del Tribunale di Udine, condanna la srl (C), in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi €. 11.200,00 di cui €. 8.000,00 per onorari, €. 200,00 per spese ed €. 3.000 per diritti, oltre spese generali ed accessori di legge. Condanna l'appellato alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in complessivi E. 3.200,00 di cui E. 2.000,00 per onorari, E. 200,00 per spese e il resto per diritti, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA e accessori di legge.

Trieste 22 marzo 2011

Il Presidente est.